

Miss. N. 12-8

REGOLAMENTO

PER LA ELEZIONE DEL

PERSONALE SANITARIO-CURANTE E FARMACEUTICO

DEL

PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO

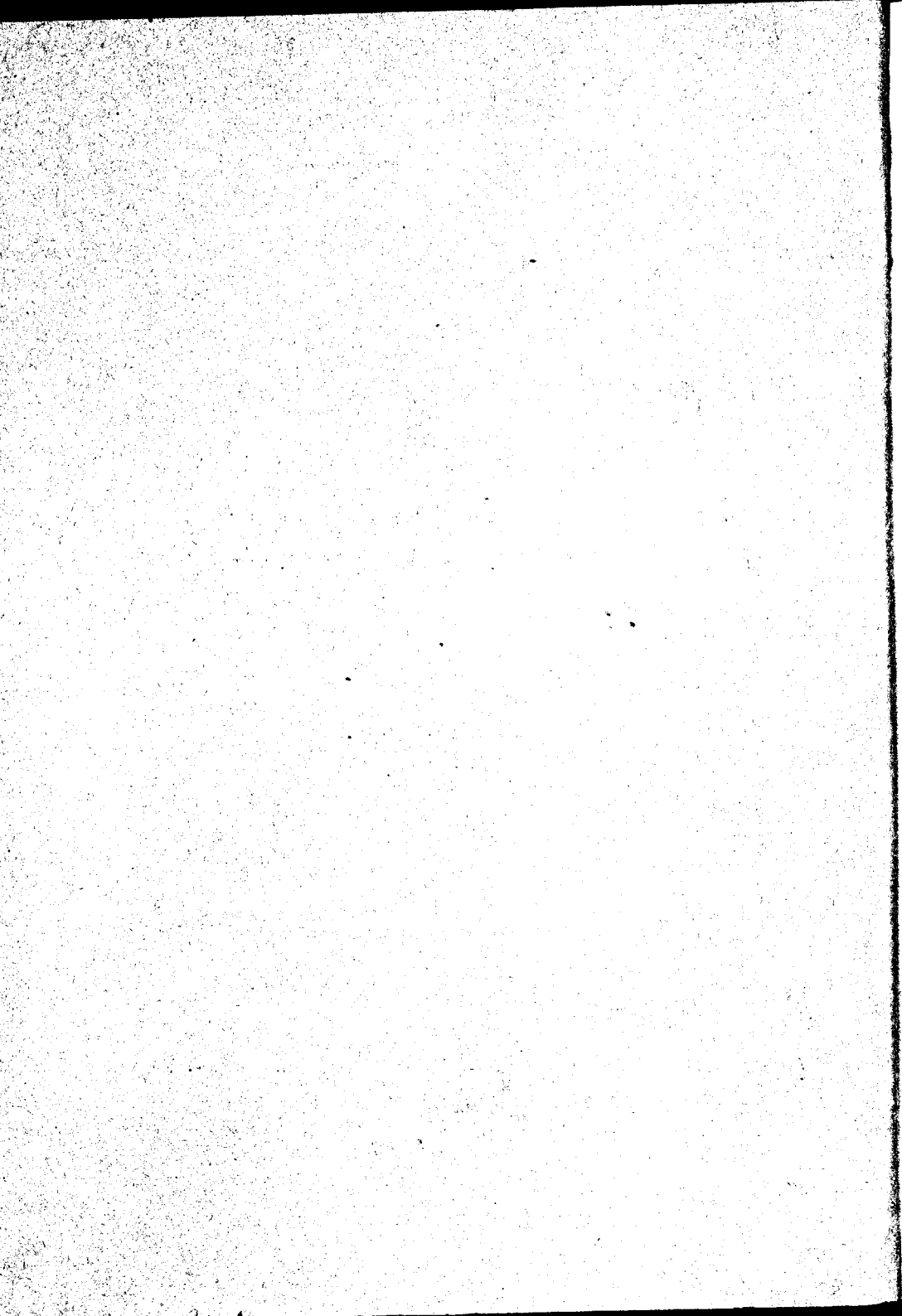
E OSPEDALI RIUNITI DI ROMA



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA L. CECCHINI

1899



REGOLAMENTO

PER LA ELEZIONE DEL

PERSONALE SANITARIO-CURANTE E FARMACEUTICO

DEL

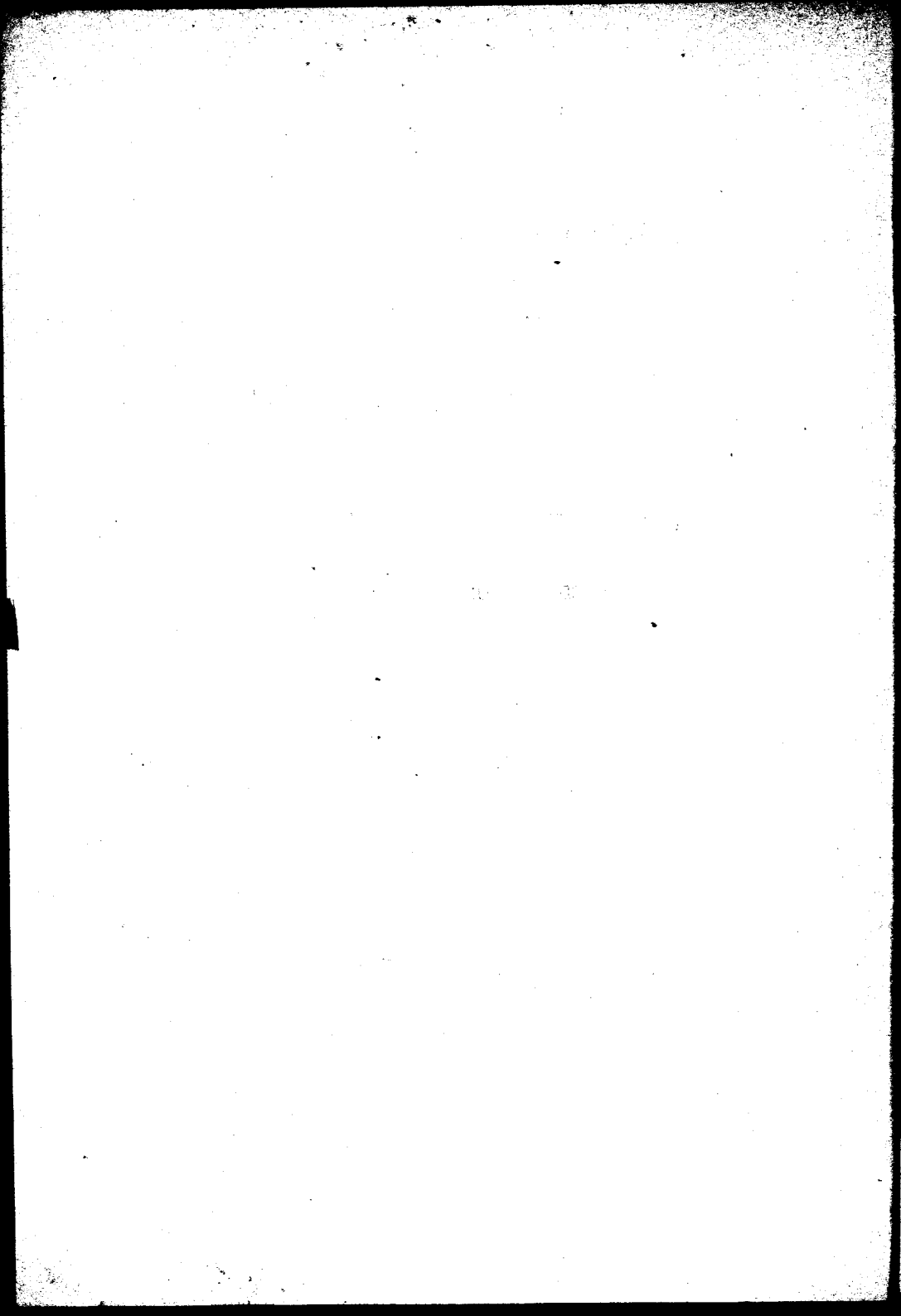
PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO

E OSPEDALI RIUNITI DI ROMA



R O M A
TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

1890



REGOLAMENTO

per la elezione del personale sanitario-curante e farmaceutico

TITOLO I.

Dei concorsi e dei requisiti per esservi ammessi

Art. 1.

I concorsi per i posti di Medico e di Chirurgo Primario, di Aiuto medico e di Aiuto chirurgo, di Assistente medico-chirurgo e di Farmacista vengono aperti dalla Commissione ospitaliera per mezzo di pubblici avvisi, nei quali si deve indicare la qualità del concorso e i requisiti per esservi ammessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso pel Primariato medico o chirurgico si debbono presentare i documenti seguenti:

a) Il certificato di moralità rilasciato dalle autorità competenti;

b) La fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante al concorso non abbia oltrepassato gli anni quarantacinque;

c) I requisiti determinati dagli articoli 14 e 15 del regolamento igienico-sanitario (1).

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi di Aiuto medico e di Aiuto chirurgo, oltre il documento a) dell'art. 2, si richiedono i requisiti determinati dall'art. 16 del regolamento igienico-sanitario (2).

Art. 4.

Per concorrere ai posti di Assistente medico-chirurgo, oltre il documento indicato al comma a) del-

(1) Art. 14 (Reg. I. S.).

I Medici ed i Chirurghi Primari si nominano in seguito a concorso per esami e per titoli di Medicina o Chirurgia pratica fra coloro, che presentino, come requisito, l'aver compiuto lodevolmente il corso triennale di Aiuto medico o Aiuto chirurgo nel Pio Istituto, secondochè trattisi di Primariato medico o chirurgico o l'aver esercitato l'ufficio di Aiuto e di Assistente di Clinica medica o chirurgica rispettivamente nell'Università romana per cinque anni complessivi, dei quali almeno due in qualità di Aiuto.

I concorrenti provenienti dalle Cliniche dovranno presentare, come requisito, la prova di aver sostenuto con esito favorevole il concorso ospitaliero per l'ufficio di Assistente.

Art. 15 (Reg. I. S.).

Ferma restante in ogni sua parte la precedente disposizione, potranno prender parte al concorso di Primari specialisti anche coloro che abbiano esercitato l'ufficio di Aiuto e di Assistente nelle Cliniche speciali della Università di Roma.

(2) Art. 16 (Reg. I. S.).

Gli Aiuti medici e chirurgi si nominano in seguito a concorso per esami e per titoli fra coloro che abbiano il requisito di avere compiuto lodevolmente l'ufficio di Assistente medico-chirurgo negli ospedali di Roma o di avere esercitato per due anni scolastici l'ufficio di Assistente o nella Clinica medica o nella Clinica chirurgica, sempre della Università di Roma.

I concorrenti provenienti dalle Cliniche dovranno esibire anche la prova di aver conseguito l'ufficio di Assistente degli ospedali.

l'art. 2, bisogna esibire il diploma di laurea ottenuto in una Università del Regno.

Art. 5.

I concorrenti ai posti di Farmacista, oltre i documenti *a)* e *b)* dell'art. 2, dovranno esibire il diploma di esercizio di farmacia.

TITOLO II.

Degli esperimenti dei diversi concorsi

Art. 6.

I temi e quesiti del medesimo concorso saranno gli stessi per tutti i concorrenti.

Art. 7.

Il concorso al Primariato medico consisterà in tre esperimenti scritti, cioè:

a) Esame di due infermi esponendo la diagnosi, la prognosi e la cura. Sopra uno dei due, indicato dalla Commissione esaminatrice, sarà scritta una lezione clinica.

Per questo esperimento è fissato il tempo di sei ore.

b) Diagnosi anatomo-patologica sopra i pezzi rac-

colti da un'autopsia eseguita dalla Commissione esaminatrice;

c) Una prova clinica di laboratorio.

Per gli esperimenti *b)* e *c)* il tempo sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Il concorso al Primariato chirurgico consisterà in tre esperimenti, cioè:

a) Esame di due infermi e lezione clinica come al comma *a)* dell'articolo precedente;

b) Una o più operazioni sul cadavere da eseguirsi alla presenza degli esaminatori, esponendo le ragioni per le quali si presceglie un processo operativo anzi che un altro;

c) Esame microscopico di un tessuto morbosso, a scopo di diagnosi chirurgica.

Per gli esperimenti *b)* e *c)* il tempo sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 9.

Trattandosi di concorsi per Primari specialisti, restando invariato il numero degli esperimenti, si terrà conto della specialità, per la quale fu aperto il concorso.

Art. 10.

Pei Primari specialisti l'ammissibilità al concorso è subordinata alla presentazione dei requisiti, di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento igienico-sanitario, e di titoli speciali, dai quali risulti uno studio ed un profitto segnalato nelle rispettive discipline.

Art. 11.

Il concorso per la elezione degli Aiuti medici consisterà in quattro esperimenti, cioè :

a) L'esame obiettivo di un organo leso, esponendo le ragioni diagnostiche.

Questo esperimento verrà fatto in iscritto.

b) L'illustrazione macroscopica di un pezzo patologico;

c) L'esame microscopico di un tessuto o di un organo patologico ;

d) Una prova scritta di laboratorio a scopo diagnostico sugli sputi o sulle orine, indicandone i risultati.

Il tempo per ciascun esperimento sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 12.

Il concorso per la elezione di Aiuti chirurghi consisterà in quattro esperimenti, cioè :

a) L'esame obiettivo di una parte lesa, esponendo le ragioni diagnostiche.

Questo esperimento sarà fatto in iscritto.

b) Una preparazione di anatomia, per la quale sono concesse sei ore, e la dimostrazione verbale della medesima ;

c) Una operazione sul cadavere da eseguirsi alla presenza degli esaminatori ;

d) Una prova scritta di laboratorio a scopo diagnostico sulle urine o sui secreti patologici, indicandone i risultati.

Per le prove *a*, *c*, e *d*, il tempo sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Il concorso per gli Assistenti medico-chirurghi consisterà in una tesi scritta, che la sorte determinerà se debba essere in materia di patologia medica o di patologia chirurgica, e nella risposta verbale a tre domande, delle quali due rifletteranno la patologia medica o chirurgica a seconda se la tesi scritta fu su tema di chirurgia o di medicina, la terza rifletterà il regolamento ospitaliero igienico-sanitario.

Il tempo per ciascun esperimento sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Prima degli esperimenti la Commissione esaminatrice dovrà scrivere e suggellare la soluzione dei quesiti in un foglio, che sarà dissuggellato all'atto delle votazioni.

Art. 15.

I concorrenti all'ufficio di Farmacista daranno un esame teorico verbale di chimica farmaceutica, tossicologia e posologia, e dovranno riconoscere i semplici e i composti, che loro saranno presentati dalla Commissione esaminatrice, facendone le reazioni opportune.

Il tempo per ciascun esperimento sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

TITOLO III**Del metodo dei concorsi.****Art. 16.**

Oltre quanto è detto all'art. 1°, gli avvisi, coi quali si bandiscono i concorsi, dovranno:

a) Prefiggere il termine per la presentazione nella

Segreteria Generale della domanda, dei documenti per l'ammissione al concorso e dei titoli;

b) Invitare i concorrenti ad eleggere nella domanda il domicilio in Roma;

c) Dichiarare che gli eletti conseguono l'ammissione alla classe e non al posto in un determinato ospedale, eccetto, bene inteso, i Primariati speciali, e che l'ammissione ha luogo con le condizioni e con gli obblighi stabiliti nel presente regolamento, il quale sarà ostensibile a tutti nella Segreteria Generale della Commissione.

Art. 17.

Le domande coi documenti si prenderanno ad esame, e coloro, che saranno ammessi, riceveranno l'invito al domicilio eletto.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice, da eleggersi dalla Commissione ospitaliera, sarà composta di cinque medici o chirurghi, tre dei quali estranei alla famiglia sanitaria degli ospedali, e presieduta da un membro della Commissione ospitaliera o dal Direttore generale per delega della Commissione stessa.

Il Presidente della Commissione esaminatrice non avrà voto.

Nel concorso dei Primari due degli estranei saranno scelti dalle facoltà mediche e per quello dei Farmacisti dalle scuole di farmacia fra gl'insegnanti le discipline, sulle quali versa l'esame; il terzo degli estranei sarà scelto fra i più rinomati professionisti.

Art. 19.

Nel caso che uno degli esaminatori non potesse più adempiere all'incarico, il Presidente del concorso nominerà un altro Commissario.

Art. 20.

La Commissione esaminatrice formulerà, seduta stante, i temi per imbussolarli, ed estrarre a sorte quello che dovrà servire in ciascun esperimento. I temi saranno tre per ogni esaminatore. La sortizione si farà in presenza dei concorrenti, e col mezzo di uno di essi. La carta, sulla quale dovranno scrivere i concorrenti, sarà contrassegnata.

Art. 21.

Chi avesse fatto uso di libri o carte, avesse comunicato con estranei, od avuti in altra guisa suggerimenti, sarà escluso dal proseguire il concorso.

Art. 22.

Niuno potrà uscire dal luogo di esame che ad esame compiuto. Chi uscisse non potrà rientrare.

Art. 23.

Gli scritti non porteranno il nome dell'autore. Questi lo noterà in un angolo interno e ripiegato del sovrappieglio, in cui chiuderà con sigillo il suo lavoro, che getterà in apposita cassetta, di cui avrà la chiave il Presidente del concorso. Il Presidente estrarrà dalla cassetta gli scritti, apporrà a ciascuno un numero progressivo, e poscia, secondo l'ordine dei numeri, li aprirà e li farà leggere, senza far conoscere l'autore. Fatte le votazioni di tutti gli esperimenti, si dichiareranno i nomi degli autori.

Art. 24.

In tutti gli esperimenti i concorrenti saranno chiamati secondo l'ordine, che darà loro la sorte. Si avrà cura che frattanto altri non sentano le risposte dell'esaminato, nè comunichino con alcuno estraneo al concorso.

Art. 25.

Gli esperimenti del concorso saranno sorvegliati per turno dai membri della Commissione esaminatrice.

Art. 26

Al termine di ogni esperimento i Commissari procederanno alla votazione palese. Ciascuno dei Commis-

sari disporrà di dieci voti per l'esperimento clinico e di cinque voti per ciascuno degli altri esperimenti.

Art. 27.

Chi nell'esperimento clinico non riporta la metà dei voti, non è ammesso alle prove ulteriori.

Art. 28.

Non è dichiarato idoneo chi nel totale non abbia avuto favorevole la maggioranza dei voti, cioè un voto sopra la metà.

Art. 29.

Per la graduazione di coloro che furono riconosciuti idonei, oltre la votazione ottenuta, verranno contemplate, per i Primari, le pubblicazioni di medicina e di chirurgia pratica e, per gli Aiuti, i titoli scientifico-pratici relativi alle discipline, sulle quali cade il concorso.

Il giudizio si darà con una votazione speciale, per la quale ciascun Commissario disporrà di due voti.

La votazione sulle pubblicazioni deve precedere tutti gli esperimenti.

Art. 30.

Quando la votazione complessiva riuscirà eguale, si potrà dirimere la parità con le votazioni ottenute in altri concorsi o prove di esame.

Art. 31.

Quand'anche questo mezzo fosse insufficiente, deciderà la sorte.

Art. 32.

Gli atti del concorso dovranno essere approvati, per la loro regolarità, dalla Commissione ospitaliera.

Art. 33.

Gli esaminatori avranno un gettone di presenza di lire cinquanta per il concorso dei Primari, Aiuti e Farmacisti, e di lire venti per il concorso degli Assistenti.

TITOLO IV

**Delle condizioni e degli obblighi
che accompagnano e seguono l'ammissione.**

Art. 34.

La Commissione con l'approvazione degli atti dei concorsi ammette alle classi rispettive, non ai posti.

Art. 35.

L'ammissione alla classe non dà diritto al posto in un determinato ospedale; non esclude le riforme

che la Commissione volesse fare, nè dà diritto quesito secondo lo stato precedente alle riforme e quindi ad impugnarne la osservanza.

Art. 36.

Al verificarsi le vacanze, la Commissione provvede con aprire un concorso, o esistendo un personale soprannumerario, la Direzione generale lo chiama all'esercizio secondo l'ordine di ammissione.

Art. 37.

Coloro, i quali sono portati negli elenchi degli ammessi, non possono assentarsi da Roma senza permesso.

Art. 38.

Tutti i soprannumerari hanno l'obbligo di prestarsi ad ogni occorrenza.

Art. 39.

Quando uno chiamato non si presentasse immediatamente, si chiamerà quello che lo segue, il quale acquisterà su di esso la precedenza.

In mancanza di altri soprannumerari si farà un secondo invito con prefissione di termine, scorso il quale inutilmente, il chiamato si riterrà come dimissionario.

Il biglietto di chiamata sarà trasmesso al domicilio eletto.

Art. 40.

È incompatibile pe' Farmacisti l'aver una farmacia per loro conto nella città, sotto proprio od altro nome.

Art. 41.

È incompatibile per tutti avere altre occupazioni, le quali non si accordino col servizio dell'ospedale.

Art. 42.

Quelli, i quali si ponessero nei casi contemplati dai due articoli precedenti, se dopo essere stati invitati a scegliere fra le due occupazioni incompatibili, non abbandoneranno quella fuori dell'ospedale nel termine che verrà loro prefisso, perderanno il diritto acquistato col concorso.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Le disposizioni relative all'elezione degli Assistenti medico-chirurghi andranno in vigore col 1900.

Art. 44.

È derogato ad ogni disposizione di regolamento contraria al presente, il quale andrà in vigore contemporaneamente al regolamento igienico-sanitario.

Letto ed approvato dalla Commissione degli Ospedali riuniti di Roma nell'adunanza dei 9 maggio 1899.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
AUGUSTO SILVESTRELLI

I COMMISSARI

Baccelli Guido	Giuliani Camillo
Balestra Giacomo	Kambo Colino
Carancini Alessandro	Tami Antonio
Durante Francesco	Torlonia Augusto

PREFETTURA DI ROMA
N. 27432 - Div. 3^a Sez. B.

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 4 luglio 1899.

Per il Prefetto Presidente
RICCI GRAMITTO



Reg. 7^o Ingi. N.° 627.

